RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE UNICO AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021 DELLA *UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS*

All'Assemblea degli Associati della *Unità Geriatrica Riabilitativa ONLUS*

PREMESSA

Nell'esercizio chiuso al 31/12/2021 ho svolto unicamente la funzione di revisione legale dei conti prevista dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, la quale ricomprende intrinsecamente il controllo sul bilancio ai sensi dell'art. 20-*bis*, comma 5, D.P.R. 600/1973. La presente relazione ha quindi natura di relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e incorpora il contenuto relativo al controllo sul bilancio ai sensi dell'art. 20-*bis*, comma 5, D.P.R. 600/1973. Spetta eventualmente all'Organo di Controllo nominato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017 il compito di redigere una relazione sulla vigilanza esercitata ai sensi delle norme testè citate.

Il bilancio consuntivo al 31/12/2021 con la relazione di missione è stato messo tempestivamente a mia disposizione dal Consiglio Direttivo.

1) <u>Giudizio</u>

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

A mio giudizio, il bilancio consuntivo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della associazione al 31/12/2021 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità ai principi contabili (applicabili per analogia e non integralmente) stabiliti dagli artt. 2423 e ss. c.c. nonché dai documenti emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità.

2) <u>Elementi alla base del giudizio</u>

Ho svolto la revisione contabile in conformità ad opportune tecniche adatte al caso specifico, ispirate ai principi di revisione contabile applicabili in Italia (principi di revisione internazionali ISA Italia), che non possono ritenersi di stretta applicabilità alle

associazioni. Le mie responsabilità nella revisione contabile sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità del Revisore Legale Unico per la revisione contabile del bilancio di esercizio" compresa nel seguito della presente relazione. Sono indipendente rispetto all'associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio.

Alla luce dei controlli che ho effettuato, ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

3) <u>Responsabilità del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale Unico per il bilancio di esercizio</u>

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la redazione del bilancio di esercizio, che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico della associazione in conformità alle norme (richiamate nella precedente sezione 1) che disciplinano i criteri di redazione del bilancio stesso. Il Consiglio Direttivo è altresì responsabile, secondo quanto previsto dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi oppure a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Consiglio Direttivo è pure responsabile per la valutazione della capacità della associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nonché per l'adeguatezza del contenuto informativo su tale materia. Il Consiglio Direttivo è infatti tenuto ad utilizzare il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio, fatti salvi i casi in cui esso abbia stabilito che sussistono le condizioni per la liquidazione della associazione o per l'interruzione dell'attività e che non vi siano alternative realistiche a tali scelte.

Il Revisore Legale Unico ha la responsabilità della vigilanza, secondo quanto previsto dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della associazione.

4) Responsabilità del Revisore Legale Unico per la revisione contabile del bilancio di esercizio

Il mio lavoro è stato finalizzato all'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi oppure a comportamenti o eventi non intenzionali, con conseguente emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per sicurezza "ragionevole" si intende un livello elevato di sicurezza senza che sia garantito che la revisione contabile svolta in conformità alle tecniche enunciate nella precedente sezione 2 individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi oppure da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio di esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità alle citate tecniche ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale nel corso dell'intero lavoro. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio, dovuti a frodi oppure a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio; ho tenuto conto che il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile, quindi allo scopo di definire procedure di controllo appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della associazione;

- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate da Consiglio Direttivo, inclusa la relativa informativa;
- ho valutato l'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Consiglio Direttivo del presupposto della continuità aziendale e a tal fine ho preso in considerazione l'eventuale esistenza di incertezze significative sulla capacità della associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, tenendo conto che ove esistessero tali incertezze significative sarei tenuto ad inserire nella relazione di revisione un richiamo alla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa fosse inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio; rammento che le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione e faccio presente che eventi o circostanze successivi a tale data potrebbero incidere negativamente sulla capacità della associazione di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, nonché la capacità del bilancio di rappresentare correttamente le operazioni e gli eventi sottostanti;
- ho tra gli altri aspetti comunicato ai responsabili delle attività di *governance* (identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione) la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

5) <u>Relazione su altre disposizioni di legge e di regolamento</u>

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la predisposizione della relazione di missione al 31/12/2021 di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. 117/2017 ed in particolare per la sua coerenza con il relativo bilancio di esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Mi sono attenuto agli statuiti principi di revisione applicabili in Italia, adattati secondo il caso specifico, al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione di missione con il bilancio di esercizio e sulla conformità della relazione stessa alle norme di legge

nonché al fine di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione di missione è coerente con il bilancio di esercizio, ha un contenuto conforme alla legge e allo statuto della associazione e non contiene errori significativi identificabili sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'attività e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale

6) <u>Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio</u>

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta propongo alla Assemblea degli Associati di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, così come redatto dal Consiglio Direttivo.

Mantova – Curtatone (MN), 11/6/2022

Il Revisore Legale Unico

Dott. Andrea Polacco